

Decreto ingiuntivo a favore del garante: com'è tassato?

Scritto da Administrator

Venerdì 23 Agosto 2019 07:15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Agosto 2019 05:38

Per la Cassazione si applica l'imposta di registro con aliquota proporzionale al valore della condanna (SS.UU., sentenza n. 18520/2019)

I giudici della Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la recente **sentenza n° 18520/19**, hanno affermato il seguente c.d. principio di diritto: in materia di imposta di registro, “il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante”, il quale abbia sottoscritto una polizza fideiussoria, a seguito dall’escussione promossa dal creditore, “è soggetto all’imposta di registro proporzionale al valore della condanna”.

In effetti, la pretesa economica del garante (cristallizzata nel provvedimento di ingiunzione) non ha ad oggetto “corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato”.

I fatti del processo

Il contenzioso tributario in parola, nasceva dalla questione attinente alla corretta tassazione del decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la restituzione della somma (avanzata dalla Compagnia Assicurativa) ai danni del debitore, per effetto dell’escussione da parte del creditore.

Decreto ingiuntivo a favore del garante: com'è tassato?

Scritto da Administrator

Venerdì 23 Agosto 2019 07:15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Agosto 2019 05:38

In un primo momento, la società – dopo l'emissione del decreto monitorio – decideva di versare l'imposta di registro in misura proporzionale al valore della condanna. Tuttavia, la medesima società di Assicurazione presentava domanda di rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, giacché – secondo l'interpretazione del contribuente – l'importo richiesto a rimborso nei confronti del debitore, dopo la fase dell'escussione della polizza fideiussoria, doveva essere "esente" oppure essere scontata "in misura fissa".

La chiave di volta dell'argomentazione era ricollegata al principio che la somma in esame afferiva "ad un rapporto, [...] nascente dalla polizza fideiussoria, soggetto ad Iva"; per tale ragione, quindi, doveva trovare legittima applicazione "il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro".

La decisione della Corte di Cassazione

Alla luce del contrasto giurisprudenziale emerso nel corso negli anni in seno alla Suprema Corte, è stata rimessa la risoluzione alle Sezioni Unite, le quali hanno aderito alla "seconda" interpretazione suggerita dai giudici di Piazza Cavour. In breve, la premessa è che il "titolo da cui deriva il debito principale [la richiesta del rimborso della somma avanzata dall'Assicurazione al debitore] è distinto dalla polizza fideiussoria, dalla quale trae origine la prestazione di garanzia". Ebbene, "la prestazione di garanzia assume la configurazione di contratto autonomo di garanzia". Di conseguenza, i tre rapporti sussistenti, ossia tra a) debitore principale e creditore (rapporto di valuta), b) creditore e garante (dopo il pagamento) e c) garante e debitore principale [rapporto di provvista] devono essere qualificati come scissi e pertanto caratterizzati da ampia autonomia. Proprio sul punto, nel terzo rapporto (garante – debitore principale), indiscusso protagonista della vertenza processuale che qui ci interessa, il primo soggetto "non fa valere nei confronti" del secondo "corrispettivi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto"; conseguentemente, il provvedimento di ingiunzione ottenuto dal garante dovrà scontare l'imposta di registro con aliquota proporzionale al valore della condanna. Da un punto

Decreto ingiuntivo a favore del garante: com'è tassato?

Scritto da Administrator

Venerdì 23 Agosto 2019 07:15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Agosto 2019 05:38

di vista normativo, il novellato art. 20, D.P.R. n° 131/86 stabilisce che l'imposta di registro deve essere "applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati". Ad ogni buon conto, proseguono i giudici ermellini nella motivazione, "già a monte non è possibile configurare alcuna operazione complessiva ed inscindibile", poiché l'autonomia della garanzia ha una funzione "indennitaria e non satisfattoria": la ratio di detto rapporto giuridico è costituita dal "trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale oppure dall'insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell'Iva". Alla luce di dette considerazioni, è pacifica – secondo l'orientamento delle Sezioni Unite – "l'autonomia di titoli e di conseguenti rapporti", i quali non rappresentano "un'operazione unitaria ed inscindibile, in quanto danno vita a prestazioni diverse, non sempre equivalenti e non necessariamente corrispondenti". In conclusione, il titolo giudiziario (decreto ingiuntivo) ottenuto dal garante, "concernendo la somma già da lui versata, non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto", dunque "non trova spazio il principio di alternatività".

OMCI RICERCA NUOVI MEDIATORI DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO: Se vuoi diventare anche tu mediatore omci, basta scrivere all'indirizzo e mail segreteria.legale@omci.org, si Richiede oltre ai requisiti Legislativi, Forte Motivazione, Capacità di Lavorare in Gruppo, ed il Pieno Rispetto della Normativa

Possibilmente Avvocati iscritti all albo, Giuristi, Laureati in Giurisprudenza, avvocati comunitari stabiliti, Economisti, Geometri iscritti all albo, Sociologi, Psicologi, Esperti nella comunicazione, etc.